

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 13.12.2016

La Nuova Procedura Civile, 6, 2016

ADMAIORA

Editrice

È LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI C.T.U. PER QUOTE IN CASO DI PARTE INTERAMENTE VITTORIOSA?

(Annotazione schematica a [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 7.9.2016, n. 17739](#))

Schema di **Giulio SPINA***

LA QUESTIONE

Il ricorrente in Cassazione (**parte interamente vittoriosa**) deduce, per quanto qui rileva, che **la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto legittima la compensazione delle spese di c.t.u. fra tutte le parti in misura di un terzo per ciascuna.**

RIFERIMENTO NORMATIVO:

[artt. 91 e 92 c.p.c.](#)

* *Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.*

TESI NEGATIVA

(orientamento meno recente)

Viola l'[art. 91 c.p.c.](#), la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.T.U.

PRINCIPALI ARGOMENTAZIONI

- **la parte totalmente vittoriosa neppure in parte deve sopportare le spese di causa**; non rileva, in senso contrario, che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali (Cass. nn. 6301/07 e 14925/10);
- disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio, perché tale statuizione, **ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'[art. 91 c.p.c.](#)**, che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa (Cass. nn. 6432/02, 3237/00 e 6228/92).

TESI POSITIVA

(orientamento più recente)

Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite.

PRINCIPALI ARGOMENTAZIONI

- **la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso** (Cass. n. 1023/13; si veda anche Cass. nn. 17953/05, 21701/06 e 2858/99);
- la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un **atto compiuto nell'interesse generale della giustizia** e, dunque, nell'**interesse comune delle parti** (Cass. n. 1023/13; si veda anche Cass. nn. 17953/05, 21701/06 e 2858/99);
- la ripartizione paritaria delle spese di c.t.u. (ripartizione per quote uguali) rappresenta la **proiezione e l'estensione della compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'[art. 92 c.p.c.](#)**, ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 270/81).

LA DECISIONE DI CASS. CIV. 17739/2016

La Cassazione **opta per la tesi positiva**.

Poiché le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli [artt. 91 e 92 c.p.c.](#), il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'[art. 92 c.p.c.](#), ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa.

PRINCIPALI ARGOMENTAZIONI

- è corretta l'**equiparazione delle spese di c.t.u. a tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento** ai sensi degli [artt. 91 e 92 c.p.c.](#);
- la giurisprudenza **non afferma per nulla che la parte interamente vittoriosa non debba sopportare alcun costo processuale**: ad essere escluso è soltanto che la parte interamente vittoriosa debba rimborsare a quella soccombente una frazione delle spese che quest'ultima abbia sostenuto;
- di conseguenza, tanto il concorso nelle spese di c.t.u., quanto il suo addebito esclusivo, **non incontrano altro limite che quello fissato dall'[art. 92 c.p.c., comma 2](#)**;
- pertanto, l'aggravio di tutte o di una parte delle spese di c.t.u. al litigante vittorioso non costituisce null'altro che una **variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero**;
- sottoposto ad analisi economica il complessivo regolamento, **le spese imputabili allo svolgimento della c.t.u. rappresentano in ogni caso una porzione del costo globale della lite**. Non essendo ravvisabile un autonomo interesse delle parti a che la compensazione sia ripartita nella proporzione scelta dal giudice fra tutti gli esborsi suscettibili di ripetizione, non vi è ragione per esigere che il giudice di merito si esprima altrimenti, ossia coacervando tra loro tutti gli importi ripetibili, inclusi quelli relativi alla c.t.u., per poi fissarne la frazione compensata. Anzi, proprio perché si tratta di una **diversa tecnica per esprimere un medesimo concetto di compensazione**, una **statuizione sulle spese di c.t.u. separata e diversa dal resto esprime ancor più chiaramente le ragioni della compensazione parziale** ex [art. 92 c.p.c., comma 2](#), che così ne deriva.

APPROFONDIMENTI

[LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NEI RECENTI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI DELLA GIURISPRUDENZA 2013-2016](#)